MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

(Chiarimento)
PROT. n° 0008379

Roma, 27 giugno 2014

OGGETTO: Edifici di civile abitazione – Porte di piano.

Con riferimento al quesito in oggetto, pervenuto con le note a margine indicate con il quale sì approfondisce e chiarisce la problematica esposta, si concorda con i pareri espressi al riguardo da codesti Uffici.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando di XXXXX relativo alla larghezza delle porte di adduzione alle scale in edifici di civile abitazione.

Tenuto conto che la regola tecnica di prevenzione incendi di cui al DM 246/87 non fornisce indicazioni sulla larghezza dei corridoi e delle porte che adducono al vano scala e tenuto conto del principio generale di progettazione della larghezza delle uscite di piano e della scala utilizzato in altre regole tecniche, si ritiene, a modifica del parere espresso con la nota prot. 12796 del 12/07/2010, che la larghezza delle porte di adduzione al vano scala di un edificio civile possa essere commisurata all'affollamento del piano.

Nel condividere pertanto il parere espresso dal Comando si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.

Parere del Comando

Con parere prot. n. 15777 del 08.09.2010 codesta Direzione Centrale, concordando in sostanza con l'orientamento della Direzione Regionale XXXXX espresso con nota prot. n. 12796 del 12.07.2010, ha ritenuto che nei fabbricati di civile abitazione soggetti alla regola tecnica di cui al D.M. 16/05/1987, n. 246 le porte di adduzione alla scala debbano avere *"una dimensione non inferiore a quella prescritta per la scala"*.

Lo stesso parere, peraltro, chiarisce preliminarmente che *"le porte di adduzione alla scala in edificio di civile abitazione non devono compromettere il sistema delle vie di uscita"* e che *"esse dovranno consentire l'esodo ordinato in caso di emergenza, prendendo in considerazione l'eventuale presenza nell'edificio di persone disabili e appartamenti adibiti a luoghi di lavoro"*.

Il chiarimento trae origine da un fabbricato di civile abitazione di tipo "c" in base al citato DM n. 246/1987, dotato di scala a prova di fumo di larghezza m. 1,20, superiore al minimo prescritto di m. 1,05, nel quale le porte di piano hanno larghezza di m. 0,90, a fronte di affollamenti previsti, per i singoli corridoi che adducono alla scala, ampiamente compresi nei valori di riferimento indicanti dal D.M. 10/03/1998.

Vincoli strutturali, connessi al sistema di controventamento del fabbricato, impediscono l'allargamento dei vani porta di piano, in quanto ne risulterebbe compromessa l'integrità delle armature.

Per completezza, si specifica che il progetto del fabbricato era stato regolarmente approvato nel 2006 e che la problematica relativa alle porte di piano era stata sollevata in sede di sopralluogo dal funzionario incaricato, con conseguente diniego al rilascio del CPI.

Si intende, tuttavia, a prescindere dallo specifico caso che ha originato l'approfondimento, rappresentare l'opportunità di meglio chiarire e, nel caso, rivedere le posizioni espresse, affinché vi sia coerenza nell'applicazione dei criteri di sicurezza e certezza di interpretazione normativa.

Più precisamente, si ritiene che l'imposizione di una larghezza minima delle porte, correlata alla larghezza della scala, debba essere riferita alle porte inserite lungo il percorso principale di esodo, ovvero allo sbarco delle scale all'esterno o su eventuali atrii o corridoi.

Per quanto attiene al percorso che dai singoli corridoi di piano conduce alle scale, in considerazione della forte variabilità del relativo affollamento, pare correttamente applicabile il criterio secondo cui la larghezza dei corridoi stessi e delle porte che immettono sulle scale sia correlata a tale affollamento parziale.

Non va sottaciuto, al riguardo, che la citata regola tecnica allegata al DM n. 246/1987, nel fissare la larghezza minima delle scale, nulla prescrive in ordine ai corridoi ed alle porte di piano.

Nel richiedere, per quanto espresso, le valutazioni di codesti Uffici, si allega per completezza e prontezza di documentazione:

* il citato parere ministeriale prot. n. 12581 del 02.09.2010
* la citata nota regionale prot. n. 12796 del 12.07.2010
* la memoria integrativa e riepilogativa in data 30.05.2011, redatta dal tecnico incaricato p.i. XXXXX, con la quale viene ricostruita la procedura, richiamate le problematiche tecniche ed esposte le controdeduzioni dell'utente.

Richiesta del Tecnico del 30.05.2011

In merito all'oggetto, in qualità di tecnico incaricato dalla proprietà, il sottoscritto per. ind. XXXXX, iscritto al Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della provincia di XXXXX, al n. xx, in possesso dell'abilitazione di cui alla L. 818/1984 al n, xx, presenta la seguente istanza.

L'immobile in oggetto è un edificio civile abitazione di tipo "c" (altezza antincendi da 32 m a 54 m) e comprende, oltre alle attività 94 e 95, anche le attività 91, 92 e 64.

Il progetto ha ricevuto l'iniziale parere di conformità favorevole di codesto Comando VV.F. il 31/5/2006.

L'edificio è dotato di tre scale a "prova di fumo" aventi larghezza pari a 1,20 m le cui porte di comunicazione tra i pianerottoli degli appartamenti e le rampe delle scale *(uscite di piano)* hanno larghezza pari a 0,90 m.

Si specifica al riguardo che nel progetto approvato da codesto Comando, la larghezza di dette porte non è quotata né esplicitamente indicata nella relazione tecnica: è misurabile solo sugli elaborati grafici, in scala 1:100.

In corso d'opera il titolare dell'attività – verosimilmente su indicazione informale del Comando – ha inoltrato istanza di deroga perché la larghezza delle porte delle *uscite di piano* (0,90 m) è inferiore a quella delle scale (1,20 m) anche se l'art. 2.4 del D.M. 16/05/87 n.246 nulla prescrive in merito.

La richiesta di deroga formulata il 20/07/2009, è stata rigettata in quanto non sono stati riconosciuti ostacoli "al rispetto integrale della norma".

A questo punto il titolare dell'attività ha rivolto alla Direzione Regionale un "quesito" allo scopo di chiarire l'argomento, atteso che la norma di riferimento (D.M. 16/5/87, n. 246 art. 2.4) non fornisce prescrizioni precise.

Con prot.n. 032101.01.4122.067[1] la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica ha individuato, concordando con la Direzione Regionale, per le porte di adduzione alla scala di un fabbricato di civile abitazione, per non compromettere l'esodo in emergenza anche di lavoratori e disabili, una larghezza minima non inferiore a quella prevista per la scala.

La titolarità è seriamente intenzionata a concludere il percorso di regolarizzazione tecnico-amministrativa del fabbricato ed ha pertanto approfondito la fattibilità di un intervento di allargamento delle porte di piano, allo scopo di superare alla radice la problematica interpretativa.

A tale proposito, però, devono essere riproposte le valutazioni tecniche strutturali già promosse in precedenza, che individuano nei vani scale gli elementi di controventamento dei corpi di fabbrica, con l'esigenza di un rinforzo delle armature che renderebbe molto problematico l'allargamento dei vani porte di piano.

Ciò premesso si rappresenta che:

- i piani hanno affollamento massimo di 15 persone: valore inferiore al limite di 50 previste dalle norme per i luoghi di lavoro (art. 3.5 D.M. 10/3/1998);
- la larghezza minima prescritta per le porte, tanto per i lavoratori che per gli invalidi, è di 0,80 m;
- le porte di piano, aventi larghezza effettiva pari a 0,90 m, soddisfano pertanto le suddette prescrizioni;
- le scale hanno una larghezza di 1,20 m, superiore al valore minimo dì 1,05 m prescritto dal citato D.M. 246/1987.

Per quanto richiamato, si richiede un approfondimento del parere espresso dal Ministero ritenendo che, nella configurazione attuale del fabbricato, le uscite di piano rispettino integralmente le norme applicabili ed anche le caratteristiche prestazionali indicate nel parere ministeriale stesso, mentre le porte che adducono alle scale (ovvero che sbarcano) a piano terra, debbono essere portate a 1,05 metri, con le tolleranze di legge (5%).

Nella speranza che la presente istanza sia favorevolmente accolta porgo distinti saluti.

[1] Meglio prot. n. 12581 (del 02/09/2010). N.d.R.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

(Chiarimento)
PROT. n° 0012581
032101.01.4122.067

Roma, 02 settembre 2010

OGGETTO: Edifici di civile abitazione. D.M. 16 maggio 2010 e s.m.i.
Larghezza porte di comunicazione tra "filtri a prova di fumo" e vani scale.

Si fa riferimento alla nota indicata a margine, concernente l'oggetto, per chiarire che le porte dì adduzione alla scala in un edificio di civile abitazione non devono compromettere il sistema delle vie d'uscita.

Pertanto, seppure la specifica norma antincendio non ne indichi la larghezza, esse dovranno consentire l'esodo ordinato in caso di emergenza, prendendo in considerazione l'eventuale presenza nell'edificio di persone disabili e appartamenti adibiti a luoghi di lavoro.

In tal senso, si ritiene di poter concordare con il parere di codesta Direzione Regionale che individua come larghezza della porta una dimensione non inferiore a quella prescritta per la scala.

Parere della Direzione Regionale prot. n. 12796 del 12/07/2010

In allegato si trasmette il quesito pervenuto dalla Società XXXXX.

Per quanto di competenza, pur in considerazione che del singolo piano di un palazzo di civile abitazione le scale e la relative porte possono essere utilizzate da un numero limitato di persone, si ritiene che le porte di adduzione alla scala non possano avere una larghezza inferiore a quella prevista per la scala stessa dal D.M 16/05/1987 in relazione alla tipologia dell'edificio.

Nel caso specifico trattandosi di edificio ili tipo "C" la larghezza della porta e delle scale non deve essere inferiore a mt. 1,05.

(Si omette il quesito della società. N.d.R.)